

del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Arancia di Ribera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01706

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piacentinu Ennese» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 ottobre 2007;

Visto il Regolamento (UE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

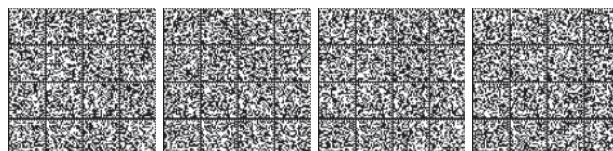
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione



quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piacentinu Ennese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piacentinu Ennese» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piacentinu Ennese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01707

DECRETO 24 febbraio 2014.

Revoca dell'autorizzazione alla società «Biozoo S.r.l.», in Sassari, ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91» e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche

